

**REGOLAMENTO (CE) N. 291/95 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1995**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 (**), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (**), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (**), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/95 (**), ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 288/95 della Commissione, del 13 febbraio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuna degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 189 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(*) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

(*) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(*) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

(*) GU n. L 29 dell'8. 2. 1995, pag. 15.

(*) Vedi pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale.